

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato, scostamento apprezzabile dai parametri medi, motivazione del giudice

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

NDR: in senso conforme Cass. n. 30286 del 15/12/2017 e n. 2386 del 31/01/2017.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 31.7.2018, n. 20183

...omissis...

Ritenuto in fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, decidendo sulla opposizione ssssss ha liquidato, in parziale accoglimento della stessa, la ulteriore somma di Euro 67,50 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute dal predetto quale difensore di un imputato ammesso a patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, confermando per il resto la liquidazione del compenso operata dal giudice per le indagini preliminari (Euro 2.160,00 a cui applicare la riduzione del 68,75% ai sensi del D.M. n. 455 del 2014, art. 4, e l'ulteriore riduzione di un terzo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 106 bis).

Contro tale ordinanza l'avvocato X propone ricorso per cassazione con due motivi a cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

Con il primo motivo si deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, e art. 12, commi 1 e 3, lett. b, e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82. Error in iudicando, dolendosi della riduzione pari al 68,75% e della ulteriore riduzione di un terzo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 106 bis. Critica in particolare il ragionamento del Tribunale - giudicato illogico e contraddittorio - perchè non ha tenuto conto il pregio dell'attività svolta e le cinque trasferte; ritiene inappropriato il richiamo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, e ai principi giurisprudenziali vevoli nel giudizio civile, sottolineando che l'imputazione di furto aggravato mal si concilia con la valutazione bagattellare della vicenda. Altro errore del Tribunale consiste, ad avviso del ricorrente, nell'aver ingiustamente escluso il compenso per la fase introduttiva benchè nel corso dell'udienza preliminare fosse stata avanzata richiesta di messa alla prova.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, detta i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale stabilendo al comma 1 che "1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".

L'articolo 12, che detta i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede penale, al comma 1, dispone che "1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonchè dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo

necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento".

Come di recente chiarito da questa Corte, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 Rv. 647179; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544).

Nel caso in esame, il Tribunale ha condiviso il mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva considerando che il difensore aveva presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato solo in prima udienza (nella quale si era costituito).

Tale rilievo è sufficiente per escludere la voce di compenso pretesa dal difensore, posto che la messa in prova, seppur azionata con istanza, non rientra certamente nella fase introduttiva "del giudizio" (v. D.M. n. 55 del 2014, art. 12).

Quanto alle altre doglianze, rileva il Collegio che il Tribunale ha ricalcolato correttamente gli importi nella misura prevista nella tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, (Euro 810,00 per la fase di studio e Euro 1.350,00 per quella decisoria, entrambe riconosciute) e ha motivato la riduzione del 68,75 per cento col riferimento alla "estrema semplicità della controversia", caratterizzata da richieste di rinvii e "assenza di attività processuale" (v. provvedimento impugnato).

Pertanto, considerato: a) che l'indicazione della percentuale delle modifiche in aumento e riduzione è tendenziale (il legislatore, infatti, ha inserito la locuzione "di regola" sia all'art. 4, che all'art. 12, norma quest'ultima, più specifica perchè inserita nel capo III del DM cit. contenente le disposizioni concernenti l'attività penale); b) che nel caso in esame il giudice ha dato esaurientemente conto della propria scelta; c) che non risulta neppure adombrata una inadeguatezza del compenso rispetto al decoro della professione;

tutto ciò considerato, il provvedimento si sottrae alla censura.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., dolendosi della compensazione delle spese, ma anche tale censura è manifestamente infondata.

La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Sez. 3,-Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 Rv. 638888; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 Rv. 627822; Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009 Rv. 610563).

Nel caso in esame, il Tribunale ha considerato evidentemente la reciproca soccombenza sotto quest'ultimo profilo, come si desume senza dubbio alcuno dal richiamo "all'esito del ricorso" e "al contenuto della decisione adottata" (decisione che

- è bene sottolinearlo - si è risolta con un riconoscimento di soli Euro 67,50 in aggiunta all'importo già liquidato dal giudice dell'udienza preliminare, pari a Euro 450,00 oltre IVA e CPA rispetto ai 1.811,25 Euro oggetto della iniziale richiesta).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese. Considerato che trattasi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.